

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2663/83 della Commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2664/83 della Commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2665/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83 che fissa gli importi compensativi monetari per quanto concerne taluni coefficienti applicabili al latte scremato in polvere venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 368/77, (CEE) n. 443/77 e (CEE) n. 1844/77 5
- Regolamento (CEE) n. 2666/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, relativo a varie forniture di cereali e di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare 7
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2667/83 della Commissione, del 23 settembre 1983, relativo alla sospensione della pesca di aringhe da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito 13**
- Regolamento (CEE) n. 2668/83 della Commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate 14
- Regolamento (CEE) n. 2669/83 della Commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate 16
- Regolamento (CEE) n. 2670/83 della Commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate 18
- Regolamento (CEE) n. 2671/83 della Commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate 20

(segue)

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 2672/83 della Commissione, del 23 settembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 22

Regolamento (CEE) n. 2673/83 della Commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 24

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

83/477/CEE :

★ **Direttiva del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) 25**

83/478/CEE :

★ **Direttiva del Consiglio, del 19 settembre 1983, recante quinta modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla restrizione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi 33**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2663/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1983

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;
considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 settembre 1983;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	85,90
10.01 B II	Frumento duro	105,89 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	57,76 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	50,92
10.04	Avena	64,97
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	41,19 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	11,29 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	52,90 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	133,54
11.01 B	Farine di segala	94,11
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	176,18
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	143,90

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2664/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1983

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 settembre 1983;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		9	10	11	12
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0,75	0,75	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	3,67	3,67	4,61
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	5,90	5,90	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		9	10	11	12	1
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	1,34	1,34	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	1,00	1,00	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	1,16	1,16	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2665/83 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83 che fissa gli importi compensativi monetari per quanto concerne taluni coefficienti applicabili al latte scremato in polvere venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 368/77, (CEE) n. 443/77 e (CEE) n. 1844/77

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2025/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

Nella parte 5 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1245/83:

1. il testo del secondo comma della nota 1 è sostituito dal seguente:

« Negli scambi intracomunitari di latte scremato in polvere come tale, venduto a norma del regolamento (CEE) n. 368/77 (GU n. L 52 del 24. 2. 1977) e del regolamento (CEE) n. 443/77 (GU n. L 58 del 3. 3. 1977) all'importo indicato si applica il coefficiente 0,18 »;

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1245/83 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2417/83⁽⁴⁾;

2. il testo del quarto comma della nota 6 è sostituito dal seguente:

« Qualora, negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi, i prodotti in questione contengano latte scremato in polvere acquistato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 368/77 (GU n. L 52 del 24. 2. 1977), il regolamento (CEE) n. 443/77 (GU n. L 58 del 3. 3. 1977) e il regolamento (CEE) n. 1844/77 (GU n. L 205 dell'11. 8. 1977), nonché più di 9,0 g di ferro e/o 1,2 g di rame per 100 kg di prodotto, agli importi supplementari di cui sopra si applica il coefficiente 0,31.

considerando che gli importi compensativi per il latte scremato in polvere acquistato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 368/77⁽⁵⁾, (CEE) n. 443/77⁽⁶⁾ e (CEE) n. 1844/77⁽⁷⁾ della Commissione sono calcolati tenendo conto dei prezzi minimi di vendita che sono stati fissati nell'ambito delle gare o risultanti dagli importi degli aiuti fissati sulla stessa base;

considerando che nelle ultime settimane si è registrato un aumento dei prezzi del latte scremato in polvere acquistato in base ai succitati regolamenti; che è pertanto opportuno rivedere i relativi coefficienti;

Le disposizioni di cui sopra si applicano agli scambi effettuati sino al 31 dicembre 1983 qualora questi prodotti contengano farina di pesce.»

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 3 ottobre 1983.

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
 (2) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 11.
 (3) GU n. L 135 del 23. 5. 1983, pag. 3.
 (4) GU n. L 239 del 29. 8. 1983, pag. 1.
 (5) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.
 (6) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.
 (7) GU n. L 205 dell'11. 8. 1977, pag. 11.

- Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1983.

Per la Commissione
Poul DALSGER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2666/83 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1983

relativo a varie forniture di cereali e di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/83⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 29 luglio 1983, la Commissione delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 5 343 tonnellate di cereali al Comitato internazionale

della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1983;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di dette azioni in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽¹⁰⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano negli allegati del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento che figurano negli allegati sono incaricati dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di forniture in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁶⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁸⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO Ia

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Gaza e Cisgiordania.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 1 000 tonnellate (1 370 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1 [in due parti : 500 tonnellate (Gaza) e 500 tonnellate (Cisgiordania)].
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
VIB, Kouvenderstraat 229, NL-6430 AZ Hoensbroek (telex 56396).
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti ;
 - umidità : massimo 14 % ;
 - tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) ;
 - tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi ⁽¹⁾ : (in container di 20 piedi) :
 - sacchi di iuta foderati da sacchi in cotone, di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi : i sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno da una croce rossa di cm 15 × 15 e dalla dicitura seguente (con lettere di almeno 5 cm di altezza) :
 - 500 t (Gaza) :
« ISR-22 / G / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS / FOR FREE DISTRIBUTION » ;
 - 500 t (Cisgiordania) :
« ISR-22 / WB / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS / FOR FREE DISTRIBUTION ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Ashdod.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 11 ottobre 1983, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 30 novembre 1983.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

⁽¹⁾ Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

BILAG Ib — ANHANG Ib — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ — ANNEX Ib — ANNEXE Ib — ALLEGATO Ib — BIJLAGE Ib

Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	1 370	Pand Latenstein BV Rotterdam	Rotterdam

ALLEGATO II

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Gaza e Cisgiordania.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi.
5. **Quantitativo totale** : 220 tonnellate (638 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1 [in due parti : 110 tonnellate (Gaza) e 110 tonnellate (Cisgiordania)].
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334 032).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 - umidità : 15 % ;
 - rotture di riso : massimo 5 % ;
 - grani gessati : massimo 5 % ;
 - grani striati rossi : massimo 3 % ;
 - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
 - grani macchiati : massimo 1 % ;
 - grani gialli : massimo 0,050 % ;
 - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi ⁽¹⁾ (in container di 20 piedi):
 - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 grammi,
 - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi,
 - iscrizione sui sacchi : una croce rossa di 15 × 15 e la dicitura seguente (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza):
 - 110 t (Gaza):
« ISR-19 / G / MILLED RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS / FOR FREE DISTRIBUTION »
 - 110 t (Cisgiordania):
« ISR-19 / WB / MILLED RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS / FOR FREE DISTRIBUTION »
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Ashdod.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 10 ottobre 1983, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 30 novembre 1983.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

⁽¹⁾ Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

ALLEGATO III

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Filippine.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi.
5. **Quantitativo totale** : 650 tonnellate (1 885 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334 032).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 - umidità : 15 % ;
 - rotture di riso : massimo 5 % ;
 - grani gessati : massimo 5 % ;
 - grani striati rossi : massimo 3 % ;
 - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
 - grani macchiati : massimo 1 % ;
 - grani gialli : massimo 0,050 % ;
 - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi ⁽¹⁾ ;
 - sacchi di iuta foderati da sacchi in cotone, di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
 - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
 - iscrizione sui sacchi : una croce rossa di 15 × 15 cm e la dicitura seguente (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
« PHL-20 / MILLED RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY /
ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS / FOR FREE
DISTRIBUTION ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Manila.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 10 ottobre 1983, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 30 novembre 1983.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.
18. Su richiesta del CICR l'aggiudicatario trasmette al beneficiario, al momento della consegna, i documenti seguenti :
 - certificato di origine,
 - certificato fitosanitario,
 - certificato di fumigazione,
 - fatture pro forma

⁽¹⁾ Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una « R » maiuscola.

ALLEGATO IV

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
3. **Luogo o paese di destinazione** : El Salvador.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi.
5. **Quantitativo totale** : 500 tonnellate (1 450 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 33 40 32).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 - umidità : 15 % ;
 - rotture di riso : massimo 5 % ;
 - grassi gessati : massimo 5 % ;
 - grani striati rossi : massimo 3 % ;
 - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
 - grani macchiati : massimo 1 % ;
 - grani gialli : massimo 0,050 % ;
 - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi ⁽¹⁾ :
 - qualità dei sacchi : tessuti sintetici ;
 - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
 - iscrizione sui sacchi : una croce rossa di cm 15 × 15 e la dicitura seguente (impresa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
 - « ELS-29 / ARROZ / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / ACCIÓN DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / ACAJUTLA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Acajutla.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 10 ottobre 1983, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 30 novembre 1983.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.
18. Su richiesta del CICR l'aggiudicatario trasmette al beneficiario, al momento della consegna, i documenti seguenti :
 - certificato di origine,
 - certificato fitosanitario,
 - certificato di fumigazione (fumigazione del riso al bromuro di metile),
 - fatture pro forma, con dicitura :
 - « Los productos mencionados llegan a El Salvador como donativo al pueblo de este país. Según el acuerdo de sede firmado el 12 de septiembre de 1980 (Art. n° 11) el Gobierno autoriza su introducción libre de todo tipo de impuestos ».

⁽¹⁾ Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione seguita da una R maiuscola.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2667/83 DELLA COMMISSIONE**del 23 settembre 1983****relativo alla sospensione della pesca di aringhe da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri⁽¹⁾, modificato del regolamento (CEE) n. 1729/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 198/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, relativo alle attività di pesca esercitate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri ed adottato a titolo provvisorio in attesa della fissazione dei TAC e dei contingenti per l'anno 1983⁽³⁾, prevede che, fino a quando il Consiglio non si sarà pronunciato sui TAC e sui contingenti applicabili nel 1983, le navi battenti bandiera degli Stati membri esercitano le loro attività di pesca in funzione dei consueti cicli stagionali in conformità al regolamento (CEE) n. 172/83 del Consiglio⁽⁴⁾;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare mediante regolamento la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che le catture di aringhe nella divisione CIEM VII a) (Riserva di Mourne), eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito, hanno esaurito i contingenti assegnati a titolo provvisorio per il 1983.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringhe nella divisione CIEM VII a) (Riserva di Mourne), eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito, abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito a titolo provvisorio per il 1983.

La pesca di aringhe nella divisione CIEM VII a) (Riserva di Mourne), nonché il trasbordo o lo sbarco di aringhe catturate in detta divisione da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito sono proibiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1983.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOORGIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

(3) GU n. L 25 del 27. 1. 1983, pag. 32.

(4) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2668/83 DELLA COMMISSIONE**del 23 settembre 1983****che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1714/83⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2414/83⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1714/83 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1983, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 236 del 26. 8. 1983, pag. 38.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate ⁽¹⁾ per il periodo che inizia il 3 ottobre 1983

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Iugoslavia ⁽²⁾	Austria/Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi
	— Peso vivo —		
01.02 A II (a)	50,185	18,613	114,422
	— Peso netto —		
02.01 A II a) 1	95,352	35,364	217,401
02.01 A II a) 2	76,281	28,291	173,921
02.01 A II a) 3	114,422	42,438	260,882
02.01 A II a) 4 aa)	—	53,046	326,103
02.01 A II a) 4 bb)	—	60,678	373,015
02.06 C I a) 1	—	53,046	326,103
02.06 C I a) 2	—	60,678	373,015
16.02 B III b) 1 aa)	—	60,678	373,015

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/80 (GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 4).

(a) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2669/83 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 1983
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1715/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2415/83 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1715/83 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1983, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 236 del 26. 8. 1983, pag. 40.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate ⁽¹⁾ per il periodo che inizia il 3 ottobre 1983

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Importo
	— Peso netto —
02.01 A II b) 1	199,878
02.01 A II b) 2	159,903 (a)
02.01 A II b) 3	249,848
02.01 A II b) 4 aa)	299,818
02.01 A II b) 4 bb) 11	249,848 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	249,848 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33	343,791 (a)

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 435/80 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2670/83 DELLA COMMISSIONE**del 23 settembre 1983****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1252/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2393/83 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1252/83 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1983, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 234 dal 25. 8. 1983, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 27 dal 3 al 9 ottobre 1983	Settimana n. 28 dal 10 al 16 ottobre 1983	Settimana n. 29 dal 17 al 23 ottobre 1983	Settimana n. 30 dal 24 al 30 ottobre 1983	Settimana n. 31 dal 31 ottobre al 6 novembre 1983
01.04 B	67,036 ⁽¹⁾	67,036 ⁽¹⁾	67,036 ⁽¹⁾	67,036 ⁽¹⁾	68,235 ⁽¹⁾
02.01 A IV a) 1	142,630 ⁽²⁾	142,630 ⁽²⁾	142,630 ⁽²⁾	142,630 ⁽²⁾	145,180 ⁽²⁾
2	99,841 ⁽²⁾	99,841 ⁽²⁾	99,841 ⁽²⁾	99,841 ⁽²⁾	101,626 ⁽²⁾
3	156,893 ⁽²⁾	156,893 ⁽²⁾	156,893 ⁽²⁾	156,893 ⁽²⁾	159,698 ⁽²⁾
4	185,419 ⁽²⁾	185,419 ⁽²⁾	185,419 ⁽²⁾	185,419 ⁽²⁾	188,734 ⁽²⁾
5 aa)	185,419 ⁽²⁾	185,419 ⁽²⁾	185,419 ⁽²⁾	185,419 ⁽²⁾	188,734 ⁽²⁾
bb)	259,587 ⁽²⁾	259,587 ⁽²⁾	259,587 ⁽²⁾	259,587 ⁽²⁾	264,228 ⁽²⁾
02.06 C II a) 1	185,419	185,419	185,419	185,419	188,734
2	259,587	259,587	259,587	259,587	264,228

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81 e (CEE) n. 3459/82 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81, (CEE) n. 1985/82 e (CEE) n. 3459/82 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2671/83 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 1983
che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1253/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2394/83 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1253/83 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1983, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 234 del 25. 8. 1983, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 27 dal 3 al 9 ottobre 1983 ⁽¹⁾	Settimana n. 28 dal 10 al 16 ottobre 1983 ⁽¹⁾	Settimana n. 29 dal 17 al 23 ottobre 1983 ⁽¹⁾	Settimana n. 30 dal 24 al 30 ottobre 1983 ⁽¹⁾	Settimana n. 31 dal 31 ottobre al 6 novembre 1983 ⁽¹⁾
02.01 A IV b) 1	106,973	106,973	106,973	106,973	108,885
2	74,881	74,881	74,881	74,881	76,220
3	117,670	117,670	117,670	117,670	119,774
4	139,065	139,065	139,065	139,065	141,551
5 aa)	139,065	139,065	139,065	139,065	141,551
bb)	194,691	194,691	194,691	194,691	198,171

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81, (CEE) n. 1985/82 e (CEE) n. 3459/82 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2672/83 DELLA COMMISSIONE**del 23 settembre 1983****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2458/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2641/83 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2458/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni

altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissato all'allegato del regolamento (CEE) n. 2458/83 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 243 dell'1. 9. 1983, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 261 del 22. 9. 1983, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	<p>Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero</p> <p>D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Isoglucosio</p> <p style="padding-left: 20px;">ex II. non nominati</p> <p>E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale</p> <p>F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio</p>	<p>0,3531</p> <p>—</p> <p>0,3531</p> <p>0,3531</p> <p>0,3531</p>	<p>—</p> <p>43,04</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :</p> <p>F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :</p> <p style="padding-left: 20px;">III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. altri</p>	<p>—</p> <p>0,3531</p>	<p>43,04</p> <p>—</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 2673/83 DELLA COMMISSIONE**del 23 settembre 1983****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1789/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2656/83 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 48.
⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 23. 9. 1983, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	35,31 30,81 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 settembre 1983

sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)

(83/477/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1978, sul programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro ⁽⁴⁾, prevede l'istituzione di misure specifiche armonizzate per la protezione dei lavoratori contro l'amianto ;

considerando che la direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro ⁽⁵⁾, ha adottato talune disposizioni da prendere in considerazione per assicurare questa protezione ; che tale diret-

tiva prevede che, mediante direttive particolari, si prescrivano valori limite e requisiti specifici per gli agenti enumerati all'allegato I, tra cui l'amianto ;

considerando che l'amianto è un agente nocivo presente in numerose situazioni di lavoro e che, pertanto, un elevato numero di lavoratori risulta esposto ad un potenziale rischio per la salute ; che la crocidolite è considerata come una varietà di amianto particolarmente pericolosa ;

considerando che le attuali conoscenze scientifiche non sono tali da consentire di stabilire un livello al di sotto del quale non vi siano più rischi per la salute ; che tuttavia, riducendo il tempo di esposizione all'amianto, diminuirà il rischio di malattie ad esso connesse ; che la presente direttiva comporta prescrizioni minime che saranno rivedute in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione della tecnica in questo campo ;

considerando che la microscopia ottica, pur non consentendo il conteggio delle fibre più sottili, nocive alla salute, è comunque il metodo più usato per una regolare misurazione dell'amianto ;

considerando quindi l'importanza delle misure preventive ai fini della protezione sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto e dell'impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute di detti lavoratori,

⁽¹⁾ GU n. C 262 del 9. 10. 1980, pag. 7, GU n. C 301 del 18. 11. 1982, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 310 del 30. 11. 1981, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. C 125 del 17. 5. 1982, pag. 155.

⁽⁴⁾ GU n. C 165 dell'11. 7. 1978, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è la seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE ed ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare alla loro salute dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi. Essa fissa valori limite e altre disposizioni specifiche.

2. La presente direttiva non si applica:

- alla navigazione marittima;
- alla navigazione aerea.

3. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell'amianto con prodotti sostitutivi meno pericolosi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

- actinolite, n. CAS 77536-66-4 (*)⁽¹⁾
- grunerite di amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5 (*)⁽¹⁾
- antofillite, n. CAS 77536-67-5 (*)⁽¹⁾
- crisotile, n. CAS 12001-29-5 (*)⁽¹⁾
- crocidolite, n. CAS 12001-28-4 (*)⁽¹⁾
- tremolite, n. CAS 77536-68-6 (*)⁽¹⁾.

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

2. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

3. Se dalla valutazione di cui al paragrafo 2 risulta che la concentrazione di fibre d'amianto nell'aria nel luogo di lavoro, senza equipaggiamento protettivo individuale, raggiunge a seconda della scelta effettuata dagli Stati membri un livello calcolato o misurato in rapporto ad un periodo di riferimento di 8 ore,

- inferiore a 0,25 fibre per cm³, e/o
- inferiore ad una dose cumulata di 15,00 giorni-fibra per cm³ per un periodo di tre mesi,

non sono applicabili gli articoli 4, 7 e 13, l'articolo 14, paragrafo 2, nonché gli articoli 15 e 16.

4. La valutazione prevista al paragrafo 2 forma oggetto di una consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'ambito dell'impresa o dello stabilimento e viene sottoposta a revisione quando sia giustificato ritenere che non sia corretta o quando intervenga nel lavoro una modifica sostanziale.

Articolo 4

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le seguenti misure:

- 1) Le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, formano oggetto di un sistema di notifica gestito dalle autorità responsabili dello Stato membro.
- 2) La notifica deve essere presentata dal datore di lavoro all'autorità responsabile dello Stato membro, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, e deve comprendere almeno una descrizione sintetica:
 - delle varietà e dei quantitativi di amianto utilizzati,
 - delle attività e dei procedimenti applicati,
 - dei prodotti fabbricati.
- 3) I lavoratori e/o i loro rappresentanti nelle imprese o stabilimenti hanno accesso al documento oggetto della notifica relativa all'impresa o allo stabilimento in conformità delle legislazioni nazionali.
- 4) Ogni volta che si producono mutamenti importanti nell'impiego dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, occorre effettuare una nuova notifica.

Articolo 5

Deve essere vietato l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo.

Articolo 6

Per le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al livello più basso ragionevolmente praticabile e in ogni caso al di sotto dei valori limite fissati all'articolo 8, in particolare mediante le seguenti misure, qualora ciò risulti opportuno:

- 1) Il quantitativo di amianto utilizzato in ciascun caso deve essere limitato al quantitativo minimo ragionevolmente praticabile.
- 2) Il numero dei lavoratori esposti, o che possono essere esposti, alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al minimo possibile.

⁽¹⁾ Numero del registro del Chemical Abstract Service (CAS).

- 3) I processi lavorativi devono in linea di massima essere concepiti in modo che non vi sia emissione di polvere di amianto nell'aria.

Se ciò non è ragionevolmente possibile, bisogna eliminare la polvere quanto più vicino al punto di emissione.

- 4) Tutti gli edifici e/o gli impianti e le attrezzature che servono alla lavorazione o al trattamento dell'amianto devono poter essere regolarmente sottoposti ad un'efficace pulitura e manutenzione.

- 5) L'amianto allo stato grezzo dovrà essere conservato e trasportato in appositi imballaggi chiusi.

- 6) I residui delle lavorazioni devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Questa misura non si applica alle attività estrattive.

I residui di cui al primo comma devono essere successivamente trattati conformemente alla direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e pericolosi (¹).

Articolo 7

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le seguenti misure:

- 1) per garantire il rispetto dei valori limite fissati all'articolo 8, la misurazione del tenore dell'amianto nell'aria del luogo di lavoro è effettuata conformemente al metodo di riferimento descritto nell'allegato I o a qualsiasi altro metodo che dia risultati equivalenti. Tale misurazione deve essere programmata ed effettuata regolarmente e i campioni devono essere rappresentativi dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

Ai fini della misurazione di cui al primo comma si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a 5 micron e una larghezza inferiore a 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, tenuto conto in particolare dei progressi compiuti nel campo delle conoscenze scientifiche e della tecnologia, e considerata l'esperienza acquisita applicando la presente direttiva, riesamina il primo comma, prima frase, entro cinque anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva al fine di

stabilire un metodo unico per la misurazione del tenore dell'amianto nell'aria a livello comunitario;

- 2) i campionamenti vengono effettuati previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento;

- 3) il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso delle qualifiche richieste. I campioni sono successivamente analizzati in laboratori all'uopo attrezzati, qualificati per applicare le necessarie tecniche di interpretazione dei risultati;

- 4) di norma il tenore di amianto nell'aria è misurato almeno ogni tre mesi e, comunque, ogni volta che interviene una modifica tecnica. La frequenza delle misurazioni può essere ridotta conformemente al punto 5;

- 5) la frequenza delle misurazioni può essere ridotta fino ad una volta all'anno quando:

- non intervenga nessuna modifica sostanziale nelle condizioni del luogo di lavoro, e
- i risultati delle due misurazioni precedenti non abbiano superato la metà dei valori limite fissati all'articolo 8.

Qualora un gruppo di lavoratori svolga mansioni identiche o simili nello stesso luogo e sia perciò esposto a rischi analoghi per la salute, il campionamento può effettuarsi su base di gruppo;

- 6) la durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di misurare o calcolare l'esposizione in maniera rappresentativa, come valore ponderato su un periodo di riferimento di 8 ore (un turno). Anche la durata dei vari campionamenti è determinata in base al punto 6 dell'allegato I.

Articolo 8

Sono applicati i seguenti valori limite:

- a) concentrazione fibre di amianto diverse dalla crocidolite nell'aria dei luoghi di lavoro:
1,00 fibre per cm³ misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore;
- b) concentrazione di fibre di crocidolite nell'aria dei luoghi di lavoro:
0,50 fibre per cm³, misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore;
- c) concentrazione di fibre di amianto nell'aria dei luoghi di lavoro in caso di miscuglio di crocidolite e di altre fibre di amianto:
il valore limite si situa ad un livello calcolato in base ai valori limite di cui alle lettere a) e b) e in proporzione della crocidolite e delle altre varietà di amianto contenute nel miscuglio.

(¹) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

Articolo 9

Il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina, tenendo conto tra l'altro dei progressi compiuti nel campo delle conoscenze scientifiche e nella tecnologia, e considerata l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 8, anteriormente al 1° gennaio 1990.

Articolo 10

1. Quando i valori limite fissati all'articolo 8 sono superati, devono essere individuate le cause di questo superamento e prese quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.

Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

2. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, si procede immediatamente ad una nuova determinazione del tenore di amianto nell'aria.

3. Quando l'esposizione non può essere ragionevolmente ridotta con altri mezzi ed è necessario l'uso di un equipaggiamento protettivo individuale di respirazione, tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario.

Articolo 11

1. Il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante quelle attività per le quali è prevedibile il superamento dei valori limite fissati all'articolo 8 e per le quali non è ragionevolmente possibile prendere misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell'aria; in particolare:

- a) i lavoratori ricevono un apposito equipaggiamento di respirazione e altri equipaggiamenti protettivi personali che essi devono indossare;
- b) sono affissi dei cartelli per segnalare che si prevede il superamento dei valori limite fissati all'articolo 8.

2. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono consultati su tali misure prima di procedere a tali attività.

Articolo 12

1. Un piano di lavoro è predisposto prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto e/o dei materiali contenenti amianto dagli

edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dalle navi.

2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il piano deve in particolare prevedere che:

- l'amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi, se ragionevole, prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione;
- venga fornito, se necessario, l'equipaggiamento protettivo personale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 13

1. Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure appropriate affinché:

- a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
 - i) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
 - ii) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
 - iii) oggetto di un divieto di fumare;
- b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
- c) i) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi;
- ii) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono tuttavia essere trasportati all'esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l'impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;
- iii) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
- iv) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
- v) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all'uopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di una nuova utilizzazione.

2. Il costo delle misure prese in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 non può essere a carico dei lavoratori.

Articolo 14

1. Per qualsiasi attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono prese le misure appropriate affinché i lavoratori, nonché i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento, ricevano adeguate informazioni circa:

- i rischi potenziali per la salute, dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto;
- l'esistenza di valori limite regolamentari e la necessità della sorveglianza atmosferica;
- le norme igieniche, ivi compresa la necessità di non fumare;
- le precauzioni da prendere per l'uso di equipaggiamenti e indumenti di protezione;
- le misure di precauzione particolari che debbono essere prese per ridurre al minimo l'esposizione.

2. alle misure di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, vengono prese le misure appropriate affinché:

- a) i lavoratori e/o i loro rappresentanti all'interno dell'impresa o dello stabilimento prendano visione dei dati relativi ai risultati della misurazione del tenore di amianto nell'aria, e possano essere informati del significato di tali risultati;
- b) qualora dai risultati emergano valori superiori ai valori limite fissati dell'articolo 8, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento siano immediatamente informati del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento siano consultati sulle misure da prendere o, in caso d'urgenza, informati delle misure prese.

Articolo 15

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le seguenti misure:

- 1) Prima dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute.

Detto accertamento deve comprendere un esame specifico del torace. L'allegato II contiene raccomandazioni pratiche a cui possono far riferimento gli Stati membri per l'accertamento clinico; queste raccomandazioni sono adattate in funzione del progresso tecnico, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 80/1107/CEE.

Durante l'esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni.

Per ciascun lavoratore, in conformità delle legislazioni e pratiche nazionali, si deve tenere una cartella clinica individuale.

- 2) In base all'accertamento clinico di cui al paragrafo 1, il medico o l'autorità responsabile del controllo

sanitario dei lavoratori dovrebbe, in conformità delle legislazioni nazionali, pronunciarsi sulle o stabilire le eventuali misure individuali di protezione o di prevenzione da prendere; tali misure possono comprendere, se necessario, l'allontanamento del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

- 3) Devono essere forniti ai lavoratori informazioni e consigli relativi a qualsiasi accertamento della loro salute cui essi possono sottoporsi dopo la fine dell'esposizione.
- 4) Il lavoratore interessato o il datore di lavoro può chiedere la revisione degli accertamenti di cui al punto 2, in conformità delle legislazioni nazionali.

Articolo 16

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le seguenti misure:

- 1) i lavoratori incaricati di svolgere le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, devono essere iscritti dal datore di lavoro in un registro che indichi il carattere e la durata della loro attività, nonché l'esposizione alla quale sono stati sottoposti. Il medico e/o l'autorità responsabile del controllo sanitario hanno accesso a detto registro. Ogni lavoratore interessato può prendere visione dei suoi risultati personali contenuti nel registro. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento hanno accesso a informazioni collettive anonime contenute nel registro in questione;
- 2) i registri di cui al punto 1 e le cartelle cliniche individuali di cui all'articolo 15, punto 1, debbono essere conservati per un periodo minimo di trent'anni a partire dalla fine dell'esposizione, conformemente alle legislazioni nazionali.

Articolo 17

Gli Stati membri tengono un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma.

Articolo 18

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia la data del 1° gennaio 1987 è rinviata al 1° gennaio 1990 per quanto riguarda le attività estrattive dell'amianto.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 settembre 1983.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VARFIS

*ALLEGATO I***Metodo di riferimento di cui all'articolo 7, punto 1, per le misurazioni del tenore dell'amianto nell'aria nel luogo di lavoro**

1. I campioni sono prelevati nella zona di respirazione dei singoli lavoratori : cioè entro una semi-sfera di 300 mm di raggio che si estende dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a partire dal punto di mezzo di una linea congiungente le sue orecchie.
2. Si usano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrato di cellulosa) di porosità tra 0,8 e 1,2 μm con reticolo stampato e con diametro di 25 mm.
3. Si usa un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio metallico cilindrico, estendentesi tra 33 mm e 44 mm davanti al filtro e che permetta l'esposizione di un'area circolare di almeno 20 mm di diametro. Durante l'uso il cappuccio è rivolto verso il basso.
4. Si usa una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura o in una tasca del lavoratore. Il flusso deve essere esente da pulsazioni e la portata regolata inizialmente a 1 l/min. \pm 5 %. Durante il periodo di campionamento la portata è mantenuta entro \pm 10 % della portata iniziale.
5. Il tempo di campionamento è misurato con una tolleranza del 2 %.
6. Il carico di fibre ottimale sui filtri è compreso tra 100 e 400 fibre/mm².
7. In ordine di preferenza l'intero filtro, o un suo segmento, posto su un vetrino da microscopio, è reso trasparente mediante il metodo acetone-triacetina e coperto con vetrino coprioggetti.
8. Per il conteggio è usato un microscopio binoculare con le seguenti caratteristiche :
 - Illuminazione Koehler.
 - Un condensatore ABBE o acromatico a contrasto di fase incorporato nel complesso posto sotto al piatto portaoggetti e montato con possibilità di centraggio e messa a fuoco. L'aggiustamento del centraggio per il contrasto di fase è indipendente dal meccanismo di centraggio del condensatore.
 - Un obiettivo acromatico a contrasto di fase positivo parafoCALE, a 40 ingrandimenti, con un'apertura numerica compresa tra 0,65 e 0,70 e con assorbimento dell'anello di fase compreso tra 65 e 85 %.
 - Oculari a compensazione a 12,5 ingrandimenti. Almeno un oculare deve permettere l'inserimento di un reticolo ed essere del tipo con messa a fuoco.
 - Un reticolo oculare circolare Walton-Beckett che abbia un diametro apparente sul piano oggetto di $100 \mu\text{m} \pm 2 \mu\text{m}$ quando si usano l'obiettivo e l'oculare indicati, e che sia controllato con un micrometro dell'oggetto.
9. Il microscopio è montato secondo le istruzioni del fabbricante e il limite di rivelabilità controllato mediante un « vetrino di prova per contrasto di fase ». Quando siano usati nel modo specificato dal fabbricante si deve poter vedere fino al codice 5 sui vetrini di prova AIA e sino al blocco 5 sul vetrino di prova HSE/NPL Mark 2. Tale procedura deve essere effettuata all'inizio della giornata di lavoro.
10. Il conteggio dei campioni è effettuato secondo le seguenti regole :
 - Per fibra da contare si intende qualunque fibra contemplata all'articolo 7, punto 1, secondo comma, che non sia in contatto con una particella con diametro massimo maggiore di 3 μm .
 - Le fibre da contare che hanno le sue estremità entro l'area del reticolo devono essere contate come un'unica fibra ; una fibra avente una sola estremità all'interno di tale area deve essere contata come mezza fibra.
 - Le aree del reticolo per il conteggio devono essere scelte a caso all'interno della superficie esposta al filtro.
 - Un agglomerato di fibre che appaia compatto e intero in uno o più punti della sua lunghezza, ma appaia diviso in trefoli (fibra ramificata) in altri, deve essere contato come fibra se è conforme all'articolo 7, punto 1, secondo comma, e al primo trattino del presente punto ; il diametro è misurato attraverso la parte intera e non quella ramificata.

- In qualsiasi altro agglomerato di fibre in cui le singole fibre si tocchino o si incrocino (fascio), queste devono essere contate individualmente ogniqualvolta possano essere distinte sufficientemente per stabilire che sono conformi all'articolo 7, punto 1, secondo comma, e al primo trattino del presente punto. Se non è possibile distinguere nessuna singola fibra rispondente a tale definizione, il fascio deve essere contato come un'unica fibra, sempre che sia conforme nel suo complesso all'articolo 7, punto 1, secondo comma, e al primo trattino del presente punto.
 - Se più di un ottavo di un'area del reticolo è coperto da un agglomerato di fibre e/o particelle, tale area del reticolo deve essere scartata ed un'altra area deve essere esaminata per il conteggio.
 - Si devono contare 100 fibre con un minimo di 20 aree di reticolo o esaminare 100 aree di reticolo.
11. Il numero medio di fibre per reticolo deve essere calcolato dividendo il numero delle fibre contate per il numero delle aree di reticolo esaminate. Il contributo al risultato finale del conteggio dovuto a segni del filtro o a contaminazione deve essere inferiore a 3 fibre per 100 aree di reticolo ed essere determinato con filtri « bianchi ».

Concentrazione nell'aria = (numero per area di reticolo × area di esposizione del filtro) : (area del reticolo × volume di aria raccolta).

ALLEGATO II

Raccomandazioni pratiche per l'accertamento clinico dei lavoratori, di cui all'articolo 15, punto 1

1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare le seguenti affezioni :
 - asbestosi,
 - mesotelioma,
 - cancro del polmone,
 - cancro gastro-intestinale.
2. Il medico, e/o l'autorità che ha il compito di effettuare il controllo medico dei lavoratori esposti all'amianto, deve essere a conoscenza delle condizioni o delle circostanze nelle quali ciascun lavoratore ha subito l'esposizione.
3. L'accertamento clinico dei lavoratori dovrebbe essere effettuato conformemente ai principi ed alla prassi della medicina del lavoro ; esso dovrebbe comportare almeno le seguenti misure :
 - tenuta della cartella clinica e professionale del lavoratore,
 - colloquio individuale,
 - esame clinico del torace,
 - esami dell'apparato respiratorio.

Sono opportuni altri esami, fra cui la radiografia toracica nel formato standard e le analisi di laboratorio, come quello della citologia dello sputo. Tali esami devono essere decisi per ciascun lavoratore al momento del controllo medico e in base alle conoscenze più recenti nel campo della medicina del lavoro.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 settembre 1983

recante quinta modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla restrizione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(83/478/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'utilizzazione dell'amianto, nonché di taluni prodotti che ne contengono, può mettere in pericolo la salute dell'uomo liberando fibre e polveri che possono provocare asbestosi e carcinomi;

considerando che la prevenzione è il miglior metodo per proteggere la salute umana;

considerando che una misura particolarmente efficace di protezione per la salute umana può essere realizzata vietando l'uso di talune fibre che secondo talune fonti scientifiche presentano pericoli di particolare gravità, quali la crocidolite (amianto blu);

considerando tuttavia che un divieto senza deroghe della crocidolite non è attualmente possibile; che non sarebbe ragionevole voler ritirare dalla circolazione tutti i prodotti che ne contengono dato che la manipolazione necessaria al ritiro o alla loro distruzione, liberandone le fibre, potrebbe costituire un pericolo per la salute umana;

considerando inoltre che taluni prodotti contenenti crocidolite, quali le guarnizioni, le condotte in cemento-amianto o i convertitori di coppia non possono essere interamente sostituiti a breve termine sul piano della Comunità da succedanei che presentino proprietà almeno equivalenti;

considerando che è necessario prescrivere un'apposita etichettatura per segnalare i pericoli derivanti dall'uso dei prodotti contenenti fibre di amianto;

considerando che l'etichettatura di tali prodotti forma oggetto in taluni Stati membri di regolamentazioni che presentano differenze per quanto riguarda le condizioni per l'immissione sul mercato;

considerando che la presente direttiva limita l'immissione sul mercato e l'uso della crocidolite e dei prodotti contenenti tale fibra;

considerando che le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso delle altre fibre di amianto e dei prodotti che le contengono possono incrementare ulteriormente la protezione della salute umana; che, in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie relative a tali restrizioni, le misure di armonizzazione in merito a tali fibre o prodotti si limitano a disposizioni in materia di etichettatura;

considerando che è necessario riesaminare periodicamente, in base ai progressi tecnici e scientifici realizzati e in considerazione delle possibilità di sostituzione della crocidolite con sostanze meno pericolose, il regime delle esenzioni di cui alla presente direttiva al fine di apportarvi, se del caso, le opportune modifiche;

considerando che i divieti di talune fibre di amianto e le differenti disposizioni in materia di etichettatura applicati da taluni Stati membri hanno un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi necessario procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia e modificare in conformità l'allegato della direttiva 76/769/CEE ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/264/CEE ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato alla direttiva 76/769/CEE diventa l'allegato I.

Articolo 2

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il punto seguente:

⁽¹⁾ GU n. C 78 del 28. 3. 1980, pag. 10.⁽²⁾ GU n. C 125 del 17. 5. 1982, pag. 159.⁽³⁾ GU n. C 331 del 17. 12. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.⁽⁵⁾ GU n. L 147 del 6. 6. 1983, pag. 9.

« 5. Fibre d'amianto

5.1. Crocidolite

CAS N. 12001-28-4 (*)

5.1. L'immissione sul mercato e l'uso di questa fibra e dei prodotti che la contengono sono vietati.

Ciascuno Stato membro può tuttavia consentire che i prodotti contenenti questa fibra siano ancora immessi sul mercato sino al 30 giugno 1988 a condizione che essi siano stati già fabbricati anteriormente al 1° gennaio 1986.

Ciascuno Stato membro può inoltre esentare dal divieto di uso i prodotti che contengono questa fibra, a condizione che essi siano già stati fabbricati, immessi sul mercato o utilizzati anteriormente al 1° gennaio 1986.

Fatte salve le altre direttive comunitarie, gli Stati membri possono anche escludere dal divieto i prodotti elencati qui di seguito, comprese le fibre e i semilavorati necessari alla loro fabbricazione :

- a) i tubi di cemento-amianto ;
- b) i giunti, le guarnizioni, i manicotti e i compensatori flessibili resistenti agli acidi e alle temperature ;
- c) i convertitori di coppia.

5.2. Tutte le fibre di amianto

Crocidolite CAS n. 12001-28-4

Crisotile CAS n. 12001-29-5

Amosite CAS n. 12172-73-5

Antofillite CAS n. 77536-67-5

Actinolite CAS n. 77536-66-4

Tremolite CAS n. 77536-68-6

5.2. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.1, l'immissione sul mercato e l'uso dei prodotti contenenti tali fibre possono essere autorizzati dagli Stati membri solamente se i prodotti recano un'etichetta conforme all'allegato II.

(*) Numero del registro del Chemical Abstract Service (CAS) ».

Articolo 3


Alla direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente allegato II :

« ALLEGATO II

Disposizioni particolari relative all'etichettatura dei prodotti contenenti amianto

1. I prodotti contenenti amianto o il loro imballaggio devono essere muniti dell'etichetta definita in appresso :
 - a) l'etichetta conforme al modello sotto indicato deve avere almeno 5 cm di altezza (H) e 2,5 cm di larghezza ;
 - b) essa è divisa in due parti :
 - la parte superiore ($h_1 = 40 \% H$) contiene la lettera "a" in bianco su fondo nero ;
 - la parte inferiore ($h_2 = 60 \% H$) contiene il testo tipo in bianco e/o nero su fondo rosso, chiaramente leggibile ;
 - c) se il prodotto contiene crocidolite, l'espressione "contiene amianto" del testo tipo deve essere sostituita dalla seguente : "contiene crocidolite/amianto blu".

Gli Stati membri possono escludere dalla disposizione del primo comma i prodotti destinati ad essere immessi sul mercato nel proprio territorio. L'etichetta di tali prodotti deve tuttavia comprendere l'iscrizione "contiene amianto" ;



d) se l'etichettatura è effettuata mediante una stampigliatura diretta sul prodotto, è sufficiente un solo colore che contrasti con quello del fondo.

2. L'etichetta deve essere apposta conformemente alle regole seguenti :

- a) su ciascuna unità consegnata, indipendentemente dalla sua dimensione,
- b) se un prodotto comporta elementi a base di amianto, è sufficiente che solo questi elementi rechino l'etichetta. Si può rinunciare all'etichettatura se, a causa delle dimensioni ridotte o di un imballaggio inadeguato, non è possibile apporre un'etichetta sull'elemento.

3. *Etichettatura dei prodotti contenenti amianto imballati*

3.1. I prodotti contenenti amianto imballati devono recare sull'imballaggio un'etichettatura chiaramente leggibile e indelebile, comportante le seguenti indicazioni :

- a) il simbolo e l'indicazione dei relativi pericoli, conformemente al presente allegato ;
- b) istruzioni di sicurezza da scegliersi in conformità delle indicazioni del presente allegato, qualora siano necessari per il prodotto di cui trattasi.

Se sull'imballaggio sono apposte altre informazioni di sicurezza, queste non devono attenuare o contraddire le indicazioni di cui alle lettere a) e b).

3.2. L'etichettatura prevista al punto 3.1

- deve essere effettuata su un'etichetta saldamente apposta sull'imballaggio o
- deve essere effettuata su un'etichetta volante fermamente attaccata all'imballaggio
- o
- deve essere direttamente stampata sull'imballaggio.

- 3.3. I prodotti contenenti amianto e semplicemente ricoperti da un imballaggio in materia plastica o simile sono considerati prodotti imballati e vanno etichettati conformemente al punto 3.2. Allorché dei prodotti siano tolti separatamente da tali imballaggi e immessi sul mercato non imballati, ciascuna delle più piccole unità consegnate deve essere accompagnata da un'avvertenza recante un'etichettatura conforme al punto 3.1.
4. *Etichettatura dei prodotti contenenti amianto non imballati*
- Per quanto riguarda i prodotti non imballati contenenti amianto, l'etichettatura conformemente al punto 3.1 deve essere effettuata mediante
- un'etichetta saldamente apposta sul prodotto contenente amianto o
 - un'etichetta volante fermamente attaccata al prodotto o
 - stampa diretta sul prodotto,
- oppure, ove non possano venire ragionevolmente applicati i procedimenti di cui sopra, a causa, per esempio, delle dimensioni ridotte del prodotto, della sua inidoneità o di talune difficoltà tecniche, mediante un'avvertenza recante un'etichettatura conforme al punto 3.1.
5. Fatte salve le disposizioni comunitarie previste in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro, l'etichetta apposta sul prodotto che, nel contesto della sua utilizzazione, può essere trasformato o rilavorato, deve essere accompagnata dalle istruzioni di sicurezza adeguate al prodotto considerato, ed in particolare dalle seguenti:
- lavorare possibilmente all'aperto o in locale aerato;
 - utilizzare di preferenza utensili a mano o utensili a bassa velocità provvisti se necessario di un dispositivo adeguato per raccogliere la polvere. Allorché sia necessario l'impiego di utensili ad alta velocità, questi dovrebbero sempre essere provvisti di tali dispositivi;
 - se possibile, inumidire prima di tagliare o forare;
 - inumidire la polvere, metterla in un recipiente ben chiuso ed eliminarla in condizioni di sicurezza.
6. L'etichettatura di un prodotto per uso domestico, cui non si applichi il punto 5, che durante l'impiego possa liberare fibre d'amianto, dovrebbe, se necessario, recare la seguente istruzione di sicurezza: "Sostituire in caso di usura".
7. Gli Stati membri possono subordinare l'immissione sul mercato nel proprio territorio dei prodotti contenenti amianto alla condizione che le indicazioni che figurano sull'etichetta siano redatte nella(e) loro lingua(e) ufficiale(i). ».

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di trenta mesi a decorrere dalla notifica della stessa ⁽¹⁾. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 settembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VARFIS

⁽¹⁾ La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 21 settembre 1983.

